



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Il Giudice dell'esecuzione,

letta la comunicazione del delegato nella quale rappresenta che in data 11.02.2025 ha avuto luogo la XXVI^a vendita - di cui le ultime cinque vendite con modalità telematica asincrona - del bene pignorato, al prezzo base di Euro 57.800,00, la quale « andata deserta »;

considerato che l'utile esperimento dei predetti tentativi di vendita rende manifesto che il bene è allo stato il compendio non suscita appetibilità nel mercato;

considerato che l'art. 164 bis disp. att. c.p.c. prevede che il giudice dichiari la chiusura anticipata del processo esecutivo come ipotesi residuale, qualora, avuto riguardo al prezzo di vendita fissato a seguito dei ribassi disposti all'esito degli esperimenti deserti, l'eventuale aggiudicazione potrebbe consentire la sola copertura dei costi o comunque il conseguimento di un ricavo netto talmente irrisorio da non potersi ritenere idoneo a garantire un ragionevole soddisfacimento dei creditori;

considerato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c., non può attribuirsi rilievo al solo dato numerico dei tentativi di vendita espletati senza successo, in quanto in tal modo si sacrificerebbe l'interesse del creditore alla generale esigenza di durata dell'espropriazione;

considerato che l'adozione del provvedimento di chiusura anticipata presuppone che il giudice dell'esecuzione abbia adottato alcuni provvedimenti indispensabili di tipo gestorio che favoriscano la utile collocazione dell'immobile sul mercato, quali la sostituzione del custode e l'effettiva esecuzione dell'ordine di liberazione;

ritenuto che un'eventuale aggiudicazione del bene potrebbe soddisfare almeno parzialmente il creditore;

preso atto che nella specie « stato adottato il provvedimento di sostituzione del custode »;

dispone che

- a. il professionista delegato esegua un tentativo di vendita dell'immobile ad un prezzo pari a quello dell'ultimo tentativo di vendita ribassato del 30% rispetto a quello dell'ultimo tentativo di vendita, dando risalto al fatto che il bene non « occupato (salvo che uno dei beni sia abitato dall'esecutato) »;
- b. per l'ipotesi in cui la vendita al prezzo indicato al capo che precede sia infruttuosa, proceda il delegato a un ultimo tentativo al prezzo ribassato del 50%;
- c. ove questi tentativi siano infruttuosi, rimetta gli atti al giudice, allegando una relazione dettagliata nella specifica prospettiva di cui all'art. 164 bis disp. att. c.p.c. che dovrà specificamente indicare:
 1. le pretese dei creditori, sia complessivamente che singolarmente;



2. una sommaria indicazione delle spese di giustizia sostenute e prevedibilmente da sostenere a norma degli artt. 2755 o 2770 c.c. (ivi comprese le spese per la certificazione notarile, di trascrizione del pignoramento ecc.), specificando, in particolare, i costi medi sostenuti per i tentativi di vendita sin qui espletati;
3. le ragioni che hanno sin qui ostacolato l'ossessione dei beni staggiti (ad es. mancata emissione dell'ordine di liberazione, necessitø di regolarizzazioni edilizie e catastali, necessitø di interventi di manutenzione), specificando se sussistano probabilitø di liquidazione del bene, tenuto anche conto di eventuali contatti intrattenuti con interessati all'acquisto;

Si comunichi al delegato, al custode nominato e alle parti.

Cagliari, 09/01/2026

Il G.E.

Valentina Frongia

